

# Giurisprudenza : tassa d'esenzione

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **26 (1954)**

Heft 1

PDF erstellt am: **16.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244405>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## GIURISPRUDENZA — Tassa d'esenzione

*Tassa d'esenzione dal servizio militare — guadagno della moglie.*

*Legge fed. 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenz. dal servizio mil. (LTM): art. 3 cpv. 1; art. 5 B;*

*Regolam. fed. 26 giugno 1934 di applicaz. della LTM: art. 41 cifra 5 lett. a-d.*

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 10 luglio 1953 in causa G. c. Cantone Ticino.

—————

*A* — Il ricorrente, falegname, è assoggettato al pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare. Nel computo del reddito determinante ai fini della tassa per 1952 la competente autorità cantonale aggiunse al guadagno del ricorrente quello di sua moglie, piettista, nella misura in cui oltrepassava l'importo di 1000 fr. esente a norma dell'art. 41 cifra 5 lett. *d* del regolamento 26 giugno 1934 per la tassa d'esenzione dal servizio militare (RTM).

Il reddito imponibile venne stabilito sulla base: guadagno dell'obbligato alla tassa; guadagno della moglie dedotti i primi 1.000 franchi secondo l'art. 41 cifra 5 lett. *d* Regolam. appl. T. M.; deduzione di fr. 600.— a norma art. 4 cpv. 3 Legge T. M.

Il ricorrente insorse contro l'inclusione del guadagno personale della moglie nel computo del reddito soggetto alla tassa. Con decisione 23 febbraio 1953 il Dipartimento cantonale delle finanze respinse il ricorso.

*B* — Il ricorrente si è aggravato al Tribunale federale chiedendo che, in riforma della decisione dipartimentale, la tassa militare venga determinata in base al suo reddito personale di 4800 fr., escluso quello della moglie. Egli sostiene che l'art. 41 cif. 5 lett. *d* RTM consente di tener conto del guadagno della moglie soltanto quando questa concorre effettivamente a sopportare gli oneri del matrimonio. Al sostentamento

della famiglia, rimasta senza prole, provvede in concreto unicamente il ricorrente con proprio reddito del lavoro. Spettava agli organi preposti all'accertamento del reddito imponibile di provare l'asserto contributo della moglie. Questa prova non essendo stata fornita, l'articolo 41 cifra 5 lett. *d* RTM non sarebbe applicabile nei confronti del ricorrente.

C — Tanto il Dipartimento cantonale delle finanze, quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto la reiezione del ricorso.

*Il Tribunale federale ha annullato la decisione e rinviato gli atti all'Autorità fiscale cantonale per nuovo giudizio, per i seguenti*

*C o n s i d e r a n d i :*

1. La tassa d'esenzione dal servizio militare consiste in una tassa personale e in un supplemento sulla sostanza e sul reddito (art. 3 cpv. 1 LTM). Sono reddito soggetto al supplemento i proventi di un'attività lucrativa, il prodotto di rendite vitalizie, pensioni ed altri utili (art. 5 B LTM). In questi utili vanno annoverati, come il Tribunale federale già ebbe a statuire nella sua sentenza pubblicata in RU 73 I 246 sgg., quelli che spettano all'obbligato alla tassa in virtù del regime fra i coniugi (art. 41 cifra 5 lett. a-c RTM) e altresì il contributo dato dalla moglie col reddito dei suoi beni riservati e col prodotto del suo lavoro personale per sostenere gli oneri del matrimonio (art. 41 cifra 5 lett. *d* RTM). Quest'ordinamento concorda con quello del diritto civile, segnatamente per quanto riguarda la posizione giuridica del marito rispetto ai beni riservati della moglie. Il marito, capo dell'unione coniugale, deve bensì provvedere al mantenimento della moglie e dei figli (art. 160 cp. 2 CC); egli può tuttavia chiedere che la moglie contribuisca alle spese comuni con i suoi beni riservati e segnatamente col guadagno conseguito lavorando per conto proprio (art. 191 cifra 3, 192 e 246 CC). Con ragione, quindi, il ricorrente non ha contestato la base legale dell'art. 41 cifra 5 lett. *d* RTM, invocato dall'autorità cantonale.

2. L'applicazione di questo disposto presuppone tuttavia che la moglie contribuisca effettivamente agli oneri del matrimonio. Difatti,

avuto riguardo alla facoltà del marito di esigere il contributo o di rinunciarvi (art. 192 cp. 1 e 246 CC), l'art. 41 cifra 5 lett. *d* RTM assoggetta alla tassa soltanto quello realmente « dato » (« geleistet », « versé ») dalla moglie. Se il contributo è fornito col prodotto del suo lavoro personale, l'imponibilità è però limitata, per ragioni di equità, all'importo che eccede 1000 fr. (art. 41 cifra 5 lett. *d* seconda frase RTM).

3. Secondo il ricorrente incombe agli organi preposti all'accertamento del reddito di provare che la moglie contribuisce agli oneri del matrimonio. Questa opinione è errata. Prescindendo dalla considerazione che — come in materia fiscale — anche in materia di tassa militare non si può parlare d'un onere della prova vero e proprio, è ovvio che l'autorità di tassazione può soltanto presumere un siffatto contributo della moglie e valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento. Spetta all'obbligato alla tassa di dimostrare che tale presunzione è errata, sia che la moglie non contribuisca affatto, sia che contribuisca in misura inferiore a quella presunta. A quest'uopo egli deve rendere verosimile che in realtà il reddito del lavoro della moglie riceve una destinazione diversa da quella supposta dall'autorità (cf. anche la prassi anteriore del Consiglio federale in Rivista trimestrale di diritto fiscale svizzero, vol. 1, n. 89 e 91, p. 195 e 197; vol. 3, n. 165, p. 350 e vol. 4, n. 35, p. 66). Se il contributo della moglie è contestato, le autorità di reclamo e di ricorso sono tenute a chiarire la fattispecie, ordinando i provvedimenti per l'inchiesta e i mezzi probatori (art. 80 RTM, art. 55, 56, 57, 65 e 66 RTM). Qualora, nonostante diffida, l'obbligato alla tassa non desse corso alla domanda d'informazioni o non presentasse i giustificativi chiesti, l'autorità determinerà l'importo del contributo in via presuntiva (art. 64 cp. 2 RTM; RU 72 I 46).

4. Nel suo gravame al Tribunale federale il ricorrente ha contestato che sua moglie contribuisse coi proventi del proprio lavoro agli oneri del matrimonio. La decisione querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata al Dipartimento cantonale delle finanze affinché diffidi il ricorrente a dimostrare la veridicità del suo assunto, conformemente alle considerazioni generali suesposte.